Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 112

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 5 maggio 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1967, n. 235.

Prelevamento di L. 500.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'anno finanziario 1967.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 500 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

Signor Presidente,

il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le, concerne l'assegnazione di L. 500 milioni allo stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1967, per provvedere alla corresponsione di indennizzi per l'abbattimento dei suini affetti di peste e sospetti di contagio.

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1122;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1967 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, è autorizzato il prelevamento di L. 500.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 1281 « Indennità per l'abbattimento degli animali (art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito per effetto della legge 24 febbraio 1965, n. 108) » dello stato di previsione del Ministero della sanità per il medesimo anno finanziario.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 146. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1965.

Autorizzazione al comune di Ierzu a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 17 ottobre 1965, n. 45, del comune di Ierzu;

Vista la decisione con la quale la Regione autonoma della Sardegna - Comitato di controllo di Nuoro, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 55.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Ierzu;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta le necessità di costruire in Ierzu un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Ierzu, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giulio Lai Demurtas, il comune di Ierzu è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di lire 55.000.000 (cinquantacinquemilioni), con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Ierzu un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 5.108.000 annue (pari in cifra tonda al 70 % dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 55.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni dieci con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Ierzu, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1967
Registro n. 8 Grazia e giustizia, foglio n. 248

(4744)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1966.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno e 12 luglio 1966, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numero 209 del 24 agosto 1966 e n. 180 del 22 luglio 1966;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 dicembre 1966;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza della urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 30 giugno 1966:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Ananas, per la preparazione di macedonia di frutta allo sciroppo (con validità fino al 13 gennaio 1967)	14 gennaio 1967	13 luglio 1967
2. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 gennaio 1967)	7 gennaio 1967	6 luglio 1967
3. Bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, insaccati, salati, affumicati e per altre lavorazioni (con validità fino al 7 gennaio 1967)	8 gennaio 1967	7 luglio 1967
4. Colimicina metansulfonato e colimicina solfato, da sottoporre a controlli vari e ad eventuale depurazione (con validità fino al 19 gennaio 1967)	20 gennaio 1967	19 luglio 1967
5. Fusti di ferro contenenti olii greggi genuini di olive, da purificare in regime di temporanea importazione, per essere vuotati e riesportati, vuoti o pieni, quand'anche non sussista la clausola della restituzione al mittente (con validità fino al 17 gennaio 1967)	18 gennaio 1967	17 luglio 1967
6. Ghisa da affinazione, da trasformare in lingotti di acciaio comune, fino al carbonio e legato (con validità fino al 5 gennaio 1967)	6 gennaio 1967	5 luglio 1967
7. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici e agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 gennaio 1967)	31 gennaio 1967	30 luglio 1967
8. Legno di faggio, greggio e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 gennaio 1967)	28 gennaio 1967	27 luglio 1967
9. Lingotti di acciaio comune, fino al carbonio e speciale, per la fabbricazione di blumi, billette, bramme, bidoni, ecc., laminati a caldo, di acciaio comune, fino al carbonio e legati (con validità fino al 26 gennaio 1967)	27 gennaio 1967	26 luglio 1967
10. Metalli preziosi (oro, argento, platino e metalli del gruppo del platino), anche in cascami e rottami, per essere trasformati, a mezzo trattamenti chimici, in metalli preziosi allo stato colloidale, in sali od in altri composti inorganici od organici, a costituzione chimica definita o non, in preparazioni a base di metalli preziosi (con validità fino al 26 gennaio 1967)	27 gennaio 1967	26 luglio 1967
11. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 gennaio 1967)	4 gennaio 1967	3 luglio 1967
12. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatolame in lamiera di ferro stagnata (con validità fino al 1° gennaio 1967)	2 gennaio 1967	1° luglio 1967
13. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio da 160 a 500 gr. il metro quadrato, per essere apparecchiati, tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 19 gennaio 1967)	20 gennaio 1967	19 luglio 1967
14. Tubi di vetro per lampade fluorescenti, per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo (con validità fino al 19 gennaio 1967)	20 gennaio 1967	19 luglio 1967

Art. 2.

E' prorogata, fino al 22 luglio 1967, la validità della concessione istituita col decreto ministeriale 12 luglio 1966, per la importazione temporanea di apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse, quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse e quelli a scoppio, destinati ad essere incorporati su natanti da diporto, costruiti presso cantieri nazionali per conto e nell'interesse di committenti esteri.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1966

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1967.

Riconoscimento del carattere di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di Arona (Novara).

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Arona (Novara) in data 25 settembre 1965, n. 153, con la quale è stato proposto che l'intero territorio comunale venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Visto il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Al territorio del comune di Arona (Novara) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche del Comune di cui all'art. 1 è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di « Arona » con sede nel Comune medesimo.

Il prefetto di Novara è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 gennaio 1967

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1967.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada di collegamento tra la strada statale n. 19 « delle Calabrie » alla progressiva chilometri 367+973 nei pressi della città di Catanzaro ed il secondo tratto — attualmente in corso di statizzazione — della strada « dei due Mari », della lunghezza di km. 3+760 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Catanzaro che si sono pronunziati rispettivamente il 29 luglio 1966, il 15 novembre 1966 ed il 5 ottobre 1966;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto strada statale « dei due Mari »-innesto strada statale n. 19 « delle Calabrie » nei pressi di Catanzaro, della lunghezza di km. 3+760 è classificata statale con la denominazione di: strada statale n. 280/racc. « dei due Mari ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1967
Registro n. 5 *Lavori pubblici, foglio n.* 280

(4611)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1967.

Disposizioni per l'ammasso volontario delle pere e delle mele del raccolto 1966, destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta nella provincia di Ferrara delle pere e delle mele di basso pregio allo scopo di facilitarne l'avviamento alla trasformazione industriale in sidro o alcool;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la domanda del Consorzio agrario provinciale di Ferrara intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per le capacità organizzative dimostrate, nel settore della raccolta collettiva, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda del Consorzio agrario provinciale di Ferrara, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione sostenute per l'attuazione della raccolta collettiva delle pere e delle mele del raccolto 1966 e destinate alla trasformazione industriale in sidro o alcool, conferite entro il 31 dicembre 1966.

Art. 2.

La raccolta collettiva volontaria è effettuata dal Consorzio agrario provinciale, nella provincia di Ferrara; detto Ente per tale attività può anche utilizzare le attrezzature di terzi purchè le attrezzature stesse siano giudicate idonee al ricevimento, cernita, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Art. 3.

E' concesso al Consorzio agrario provinciale di Ferrara un contributo sulle spese complessive di gestione per la raccolta collettiva delle pere e delle mele fino alla misura massima del 90 per cento.

La spesa complessiva per l'erogazione del suddetto contributo non potrà superare l'importo di L. 160 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le pere e le mele alla raccolta collettiva è corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto che, comunque, non potrà essere inferiore a L. 600 per quintale.

Art. 5.

Per ottenere l'erogazione del contributo statale stabilito con il precedente art. 3, il Consorzio agrario provinciale di Ferrara deve:

a) fornire entro il 30 giugno 1967, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (raccolta, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, generali di amministrazioni, vendita e consegna agli acquirenti, comprese le spese di trasporto per la consegna del prodotto agli stabilimenti nazionali di trasformazione industriale in sidro o in alcool, o per il trasporto fino alla stazione ferroviaria più vicina e carico su vagone per il prodotto venduto all'estero per le stesse utilizzazioni);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione della gestione;

c) fornire gli elenchi nominativi dei conferenti con i quantitativi di mele e pere da ciascuno conferiti distinti per località di raccolta e con l'indicazione della misura dell'anticipazione corrisposta, e della data di conferimento, vistati dal presidente della Commissione di cui al successivo art. 6;

d) fornire un elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato, con l'indicazione della data di vendita, del quantitativo venduto, dell'importo riscosso, delle eventuali modalità di pagamento, se cioè per contanti o differite, indicandone in quest'ultimo caso il periodo.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e parere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 6.

Ad assistere l'Ente gestore nelle operazioni di raccolta collettiva è istituita una Commissione con sede in Ferrara, costituita dal prefetto è così composta:

dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara, che la presiede;

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria Amministrazione;

da un rappresentante della Camera di commercio di Ferrara;

da un rappresentante dell'Ente gestore;

da due produttori, scelti dal prefetto, sentite le Organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Detta Commissione ha il compito di:

a) assistere l'Ente gestore nelle operazioni concernenti la gestione collettiva;

b) controllare che le spese di gestione siano contenute nei limiti strettamente indispensabili;

c) risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra Ente gestore e conferenti in ordine alle operazioni di raccolta e consegna.

Art. 7.

Ultimata la vendita del prodotto raccolto, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti.

Art. 8.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni o controlli per accertare il regolare funzionamento della raccolta collettiva.

Art. 9.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati: i quantitativi di mele e pere conferiti e venduti, le spese di gestione, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 10.

Sul capitolo 8194/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente

esercizio finanziario 1967 è impegnata la somma di **L.** 160 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1967

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1967
Registro n. 6 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 399

(4359)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1967.
Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica di alcune voci della tariffa stessa;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 6 marzo 1967, la nomenclatura statistica delle merci comprese nelle voci numeri 09.04-A-I, 09.04-B-I e 23.07, della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, è modificata come indicato nella unita tabella.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1967

Il Ministro: PRETI

TABELLA

Pag. 133 - Voce n. 23.07-A; numero della statistica:
Il numero della statistica « 01 » è modificato in « 101 ».

Pag. 133 - Voce n. 23.07-B-I; discriminazione statistica « a », a piè pagina:

La discriminazione statistica « a », a piè pagina, è modificata come segue:

a
- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci numeri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:
- - contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64:
- - - con tenore in amido inferiore o pari al 10%:
105 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%
106 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%
107 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%
108 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%
109 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%
113 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%
- - - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o pari al 30%:
114 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%
115 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%
116 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%
117 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%
118 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%
121 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%
- - - con tenore in amido superiore al 30% e inferiore o pari al 50%:
122 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%
123 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%
124 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%
125 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%
128 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%
- - - con tenore in amido superiore al 50%:
129 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%
130 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%
134 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%
- - non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64:
135 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%
136 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%
137 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%
138 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%
139 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%
143 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%
148 - altri.

Pag. 133 - Voce n. 23.07-B-II; discriminazione statistica « b », a piè pagina:

La discriminazione statistica « b », a piè pagina, è modificata come segue:

b
- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci numeri 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:
- - contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64:
- - - con tenore in amido inferiore o pari al 10%:
151 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%
152 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%

b

153 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %
154 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 %
155 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65 % ed inferiore al 75 %
158 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75 %
- - - con tenore in amido superiore al 10 % ed inferiore o pari al 30 %:
159 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %
161 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5 % ed inferiore al 25 %
162 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %
163 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 %
164 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65 % ed inferiore al 75 %
167 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75 %
- - - con tenore in amido superiore al 30 % e inferiore o pari al 50 %:
168 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %
169 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5 % ed inferiore al 25 %
171 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %
172 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 %
174 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65 % ed inferiore al 75 %
- - - con tenore in amido superiore al 50 %:
175 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %
176 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5 % ed inferiore al 25 %
179 - - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %
- - non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64:
181 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5 %
182 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5 % ed inferiore al 25 %
183 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25 % ed inferiore al 50 %
184 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 %
185 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65 % ed inferiore al 75 %
189 - - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75 %
195 - altri.

Pag. 47 - Voce n. 09.04-A-I; numero della statistica « a » e relativa discriminazione statistica « a », a piè pagina:

Il numero della statistica « a » è modificato in « 14 » ed è soppressa, a piè pagina, la relativa discriminazione statistica « a ».

Pag. 48 - Voce n. 09.04-B-I; numero della statistica « a » e relativa discriminazione statistica « a », a piè pagina:

Il numero della statistica « a » è modificato in « 17 » ed è soppressa, a piè pagina, la relativa discriminazione statistica « a ».

(4248)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche;

Vista la nota n. 17/8/2 Div. Gab., del 24 marzo 1967, con la quale la prefettura di Ancona comunica che è deceduto l'avv. Mario Ronconi, presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pesaro, componente, nella predetta qualifica, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, e che le funzioni di presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pesaro sono svolte attualmente dal cav. uff. Giovanni Di Bari, componente anziano di quella Giunta camerale;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, l'avv. Mario Ronconi con il cav. uff. Giovanni Di Bari;

Decreta:

Articolo unico

Il cav. uff. Giovanni Di Bari è chiamato a far parte, quale facente funzioni del presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pesaro, del Comitato regionale per la programmazione economica delle Marche, in sostituzione dell'avv. Mario Ronconi.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(4318)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Maratta Bassa » 1° e 2° tronco, in provincia di Terni.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Terni in data 7 gennaio 1967 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Maratta Bassa » 1° e 2° tronco, dalla strada statale 3-*bis* Tiberina (nelle vicinanze dell'abitato di Narni Scalo) alla città di Terni;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Terni in data 6 febbraio 1967;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Terni;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale denominata « Maratta Bassa 1° e 2°

tronco », con l'avvertenza che nella intersezione con la strada statale n. 3 « Flaminia » il diritto di precedenza deve essere sospeso.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Terni fa carico lo obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie afffuenti il segnale « Dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la istallazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « Strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza », giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal « Segnale di identificazione strade » di cui alla figura 102-C del regolamento stesso.

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, lungo la strada a precedenza, nel formato ridotto presso ogni incrocio e, fuori del centro abitato, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(4246)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona Lorica del lago Arvo sita nel territorio dei comuni di Pedace, Aprigliano e San Giovanni in Fiore.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 luglio 1965, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Lorica del lago Arvo, sita nel territorio dei comuni di Pedace, Aprigliano e San Giovanni in Fiore;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di Pedace, Aprigliano e San Giovanni in Fiore;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con le sue incantevoli e varie vedute di incomparabile bellezza, un quadro naturale particolarmente suggestivo incorniciato da una lussureggiante vegetazione arborea con suggestivi tratti di zone boschive degradanti verso il lago godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La località Lorica circostante il lago Arvo, sita nel territorio dei comuni di Pedace, Aprigliano e San Giovanni in Fiore (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: tutta la zona di terreno costeggiante il lago, compresa fra la statale silana 108-*bis* di Cariati, racchiusa tra la predetta statale ed il lago, a partire dal bivio di Quaresima fino alla diga da un lato, e a partire dalla diga tutta la zona a valle della strada tracciata dalla O.V.S. che, passando per Pino Collito, si ricollega al bivio di Quaresima dall'altro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che i comuni di Pedace, Aprigliano e San Giovanni in Fiore provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 aprile 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Verbale

Oggi 17 luglio 1965 nella sala delle adunanze dell'Ente provinciale per il turismo di Cosenza, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale di Cosenza per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Tutela paesistica della località Silana *Lorica il lago Arvo*.

(*Omissis*).

Alle ore dieci, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

La Commissione provinciale di Cosenza per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, ritenuto che tutta la zona ad immediato contatto con il lago delimitato a monte della strada statale 108-*bis* di Cariati a nord e della strada recentemente costruita dell'O.V.S. a sud costituisce, con le sue incantevoli e varie vedute, una incomparabile bellezza panoramica, incorni-

ciata da una lussureggiante vegetazione arborea con suggestivi tratti di zone boschive degradanti sul lago, un magnifico quadro naturale;

Visto la continuità degli aspetti naturali che si godono lungo il periplo del predetto lago riveste particolare importanza panoramica per le sue visuali sommamente pittoresche;

Decide all'unanimità

di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3, 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la zona di terreno costeggiante il lago, compresa fra la statale silana 108-*bis* di Cariati, racchiusa tra la predetta statale ed il lago, a partire dal bivio di Quaresima fino alla diga da un lato, e a partire dalla diga tutta la zona a valle della strada tracciata dalla O.V.S. che, passando per Pino Collito, si ricollega al bivio di Quaresima dall'altro.

(*Omissis*).

(4373)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1967.

Sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 21 marzo 1967, relativo alla sostituzione di un componente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 233/67 del 4 aprile 1967, con la quale il presidente del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che l'avv. Francesco Fuzio è stato eletto sindaco del comune di Andria in sostituzione del sen. avv. Onofrio Jannuzzi che ha optato per la carica di senatore della Repubblica;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia il sen. avv. Onofrio Jannuzzi con l'avv. Francesco Fuzio;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Francesco Fuzio è chiamato a far parte, quale sindaco del comune di Andria, del Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia, in sostituzione del sen. avv. Onofrio Jannuzzi.

Roma, addì 12 aprile 1967

Il Ministro: PIERACCINI

(4319)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1967.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1965, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Palermo-Punta Raisi;

Considerato che nel predetto decreto non è stata indicata la quota relativa al livello medio dell'aeroporto;

Ritenuta la necessità di integrare il citato decreto nel senso sopra indicato;

Decreta:

Il decreto ministeriale in data 7 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 18 agosto 1965, è integrato nella parte riguardante la determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, come segue: dopo « lunghezza pista trasversale m. 2150 » è aggiunta la dizione:

« livello medio dell'aeroporto m. 16,76 s.l.m. ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1967

Il Ministro: SCALFARO

(4475)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1967.

Nomina della Commissione per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1964-65.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1966, registro n. 20, foglio n. 366, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 4 del 5 gennaio 1967, contenente disposizioni per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'essenza di bergamotto nella campagna di conferimento 1964-65;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 5 del suddetto decreto;

Presa visione delle designazioni effettuate dalle organizzazioni agricole e dall'Ente gestore;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 16 novembre 1966, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gualtieri dott. Nicola, capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria, in rappresentanza del Ministero agricoltura e foreste.

Membri:

Morace dott. Domenico, in rappresentanza dell'Ente gestore;

Scordo avv. Domenico e Gobbi comm. Costantino, in rappresentanza, rispettivamente della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4779)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 30 marzo 1967:

Morciano Luigi, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Taranto;

Anania Gennaro, notaio residente nel comune di Gizzeria, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Nicastro;

Perucon Azio, notaio residente nel comune di Pieve di Cadore, distretto notarile di Belluno, è trasferito nel comune di Cortina d'Ampezzo, stesso distretto;

Patrizi Giuliano, notaio residente nel comune di Rosciano, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Pescara, stesso distretto.

(4746)

Con decreto ministeriale del 22 aprile 1967:

De Tommasi Antonio, notaio residente nel comune di Santo Stefano in Aspromonte, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Gallina, frazione del comune di Reggio Calabria, stesso distretto;

Caprioli Raffaele Luigi, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Torremaggiore, distretto notarile di Lucera;

Gabei Roberto, notaio residente nel comune di San Chirico Raparo, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Felizzano, distretto notarile di Alessandria.

(4745)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno, già sede di decauville militare, sito in comune di Peschiera del Garda.

Con decreto interministeriale n. 370 del 17 febbraio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato del terreno, già sede di decauville militare, sito in comune di Peschiera del Garda (Verona), Sezione unica, foglio X, mappale n. 25, della superficie complessiva di Ha. 0.22.73.

(4446)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di Santa Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.399.316, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4553)

Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.860.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4554)

Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di San Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.514.767, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4555)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di San Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.641.444, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4556)

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Isnello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.306.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4631)

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Giardinello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.339.274, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4632)

Autorizzazione al comune di Altavilla Milicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Altavilla Milicia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.773.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4633)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Balestrate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.789.366, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4636)

Autorizzazione al comune di Bompietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Bompietro (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.314.544 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4637)

Autorizzazione al comune di Villafrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Villafrati (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.055.833, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4638)

Autorizzazione al comune di Castroreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Castroreale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.944.577, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4639)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.524.173, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4640)

Autorizzazione al comune di Furnari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Furnari (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.816.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4641)

Autorizzazione al comune di Bagni di Lucca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Bagni di Lucca (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.505.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4634)

Autorizzazione al comune di Mongiana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Mongiana (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.097.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4635)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4557)

Autorizzazione alla provincia di Viterbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, la provincia di Viterbo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 137.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4629)

Autorizzazione alla provincia di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, la provincia di Terni, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 155.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4630)

Autorizzazione alla provincia di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, la provincia di Mantova viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 359.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4567)

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, la provincia di Avellino viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 359.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4568)

Autorizzazione alla provincia di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, la provincia di L'Aquila viene autorizzata ad asumere un mutuo di lire 636.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4569)

Autorizzazione al comune di Ceglie Messapico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Ceglie Messapico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4558)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 798.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4559)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.385.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4564)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 248.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4560)

Autorizzazione al comune di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4561)

Autorizzazione al comune di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Vibo Valentia (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 193.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4562)

Autorizzazione al comune di Colosimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di Colosimi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.186.832, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4563)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di San Sosti (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.441.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4565)

Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1967, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.079.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4566)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1967, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.312.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4769)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.813.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4541)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.123.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4542)

Autorizzazione al comune di Patrica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Patrica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.946.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4543)

Autorizzazione al comune di Pico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Pico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.595.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4544)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.355.186, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4545)

Autorizzazione al comune di Santopadre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Santopadre (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.307.499, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4546)

Autorizzazione al comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.127.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4547)

Autorizzazione al comune di San Vittore del Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di San Vittore del Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.132.811, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4548)

Autorizzazione al comune di Strangolagalli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Strangolagalli (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.314.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4549)

Autorizzazione al comune di Poggio San Vicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, il comune di Poggio San Vicino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.199.085, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4550)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 3 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,48	624,50	624,45	624,56	624,45	624,46	624,50	624,56	624,46	624,50
$ Can.	576,83	577 —	577,25	577 —	576,95	576,85	577,10	577 —	576,85	577 —
Fr. Sv.	144,68	144,63	144,68	144,655	144,65	144,67	144,65	144,655	144,67	144,60
Kr. D.	90,35	90,38	90,42	90,39	90,35	90,385	90,385	90,39	90,38	50,38
Kr. N.	87,39	87,40	87,42	87,4050	87,40	87,39	87,41	87,4050	87,39	87,39
Kr. Sv.	121,08	121,10	121,07	121,095	121,10	121,01	121,07	121,095	121,09	121,08
Fol.	173,13	173,22	173,22	173,20	173,15	173,17	173,19	173,20	173,17	173,15
Fr. B.	12,58	12,584	12,5860	12,58375	12,58	12,58	12,5865	12,58375	12,58	12,58
Franco francese	126,57	126,61	126,6150	126,64	126,60	126,60	126,64	124,64	126,60	126,60
Lst.	1748,01	1748,35	1748,60	1748,125	1748,40	1748,35	1748,10	1748,125	1748,35	1748,40
Dm. occ.	157,18	157,22	157,26	157,225	157,20	157,20	157,19	157,225	157,20	157,20
Scell. Austr.	24,16	24,16	24,1725	24,17625	24,15	24,17	24,171	24,17625	24,17	24,17
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,81	21,80	21,80	21,8075	21,81	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,42	10,4125	10,42	10,40	10,4115	10,4125	10,41	10,41

Media dei titoli del 3 maggio 1967

Rendita 5 % 1935	103,30
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,30
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,35

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1967

1 Dollaro USA	624,53
1 Dollaro canadese	577,05
1 Franco svizzero	144,652
1 Corona danese	90,387
1 Corona norvegese	87,407
1 Corona svedese	121,082
1 Fiorino olandese	173,195
1 Franco belga	12,585
1 Franco francese	126,64
1 Lira sterlina	1748,112
1 Marco germanico	157,207
1 Scellino austriaco	24,174
1 Escudo Port.	21,809
1 Peseta Sp.	10,412

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e il decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli e quadri organici dell'Aeronautica militare;

Visto la legge 18 dicembre 1952, n. 3089, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione al Corpo di commissariato - ruolo commissariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955, concernente l'abrogazione dei decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concrnente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato.

Art. 2

Gli ufficiali del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un Istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza o la laurea in economia e commercio o la laurea in scienze sociali oppure la laurea in scienze politiche o la laurea in scienze coloniali, oppure la laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la Sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

2) non abbiano altrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, nonchè della idoneità generica al volo.

I candidati prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa-Aeronautica, a visita sanitaria per l'accertamento del possesso dei requisiti fisici e della idoneità somatico-funzionale graduata nelle tre categorie di 1°: Ottimo; 2°: Buono; 3°: Sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 400 e pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - Divisione concorsi - Roma, non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito e l'indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - Divisione concorsi.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile, per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami avranno luogo in data che verrà stabilita dal Ministero e della quale sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli interessati, i quali dovranno presentarsi muniti di documenti di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo la annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto amministrativo e costituzionale;

diritto civile e commerciale;

economia politica e scienza delle finanze;

geografia economica;

diritto e legislazione aeronautica;

amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
lingue estere: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai concorrenti sotto la sorveglianza di due o più membri della Commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla Commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla Commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso, in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa con apposito timbro di ufficio e firmata da uno dei membri della Commissione.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali, dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

b) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato fino alla data di cui sopra;

c) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino lo eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti quì appresso indicati:
diritto amministrativo e costituzionale, coeff. 3;
diritto civile e commerciale, coeff. 3;
geografia economica, coeff. 2;
economia politica e scienza delle finanze, coeff. 3;
diritto e legislazione aeronautica, coeff. 3;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coeff. 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea espresso in centodecimi ridotto alla metà;

c) il seguente punteggio per il grado di idoneità somatico-funzionale: 6 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: Ottimo; 4 punti: per i candidati classificati nella 2ª categoria: Buono; nessun punto, verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: Sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla Commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e i 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera, eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20;

g) da 1 a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla Commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale;

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi tra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai Consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante la campagna di guerra 1940-45, tale documento dovrà essere corredato della «dichiarazione integrativa».

Qualora il candidato per un qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal Consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco;

7) diploma originale di laurea di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma di laurea non fosse stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare il certificato di laurea contenente la dichiarazione che lo stesso sosttiuisce a tutti gli effetti il diploma;

8) certificato attestante la votazione conseguita nell'esame di laurea, qualora questa non risulti dal diploma o dal certificato, di cui al numero precedente.

I documenti di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sara determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 gennaio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1967
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 325

ESAMI DI CONCORSO

per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato dell'Aeronautica militare (ruolo commissariato).

Numero d'ordine	MATERIE DI ESAME	Durata della prova
	Prove scritte	
	Obbligatorie:	
1	Diritto civile e commerciale	8 ore
2	Diritto amministrativo	8 ore
	Prove orali	
	Obbligatorie:	
1	Diritto civile e commerciale	15 minuti
2	Diritto amministrativo e costituzionale . .	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze .	15 minuti
4	Geografia economica	10 minuti
5	Diritto e legislazione aeronautica	10 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
7	Statistica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, tedesca, spagnola e francese.

PROGRAMMI DI ESAME

Diritto civile e commerciale

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali partizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozione di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

Nozione di persona giuridica. Associazioni e fondazioni. Esistenza ed estinzione della persona giuridica. Capacità giuridica e capacità di agire della persona giuridica: organi. Associazioni non riconosciute e comitati.

Identificazione ed ubicazione della persona. Cittadinanza e nazionalità. Atti dello stato civile. Registro delle persone giuridiche.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggettivi: categorie dei diritti soggettivi; diritti della personalità, diritti reali, diritti su beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto giuridico e fattispecie. Categorie dei fatti giuridici; fatti, atti e negozi giuridici. Modalità dei fatti; il tempo e il suo computo; prescrizione e decadenza. Categorie dei negozi giuridici. Prova dei fatti giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria; forma del negozio; dichiarazione; negozi di attuazione; negozi a forma vincolata. Volontà e dichiarazione, il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. Motivo del negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia e invalidità del negozio. Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto della famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

Le successioni a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. Legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie di cose. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cosa altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzioni. Obbligazioni con pluralità di elementi. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore; privilegi, pegno e ipoteca; fidejussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in modo particolareggiato la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Imprenditore, impresa e azienda. Imprenditore commerciale, imprenditore agricolo, piccolo imprenditore. Collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese: i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

Le società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglio bancario, l'assegno circolare.

Diritto costituzionale e amministrativo

Diritto costituzionale.

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della

divisione dei poteri. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova Costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte Costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo.

I soggetti nel diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche. Nozioni di autarchia e distinzione dell'autonomia e dell'autogoverno. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico; i titolari degli organi: natura del rapporto tra questi e l'Ente pubblico.

Classificazione degli organi. La pluralità degli organi ed il principio della competenza. L'ordinamento gerarchico degli organi ed il contenuto del rapporto di gerarchia, i cosidetti organi indiretti e l'esercizio privato delle pubbliche funzioni.

Gli impiegati pubblici: definizione ed elementi del rapporto di pubblico impiego. Impiegati di ruolo e non di ruolo. Caratteri giuridici del rapporto. Formazione del rapporto di pubblico impiego. Stato giuridico. Requisiti per l'assunzione in pubblici impieghi. Modi di assunzione degli impiegati pubblici. Diritti e doveri degli impiegati. Potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

L'Amministrazione governativa centrale: gli Organi Supremi del potere esecutivo e le loro funzioni amministrative. Organi con competenza generale: la competenza amministrativa del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri: la competenza del Consiglio dei Ministri. Organi con competenza particolare; i Ministri; i Sottosegretari di Stato. Gli Organi ausiliari: i Ministeri.

Il Consiglio di Stato: caratteri dell'Istituto; la posizione del personale; le sezioni; l'adunanza generale e le commissioni speciali. La funzione consultiva del Consiglio di Stato ed esercizio della funzione.

La Corte dei conti: caratteri dell'Istituto, la Magistratura e gli impiegati della Corte. Le sezioni e gli uffici.

Le funzioni del controllo preventivo, svolgimento ed effetti; il visto e la registrazione con riserva, annullamento. Il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'avvocatura dello Stato. Funzioni fondamentali: la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale delle Amministrazioni dello Stato. Altri Enti autorizzati a giovarsi dell'azione dell'Avvocatura dello Stato.

Amministrazione governativa locale: il decentramento amministrativo nel diritto italiano. Le circoscrizioni amministrative: regioni, provincie e comuni. Caratteri delle circoscrizioni comunali, provinciali e regionali.

La Prefettura: *A*) il prefetto, nomina, attribuzioni proprie, dirette e indirette. Natura e distinzione, forma ed efficacia dei provvedimenti prefettizi. Rapporti del prefetto con le altre Autorità dello Stato; *B*) gli Organi collegiali: il Consiglio di prefettura, e la Giunta provinciale amministrativa.

Le Intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Il Demanio pubblico. Contenuto ed estensione della demanialità. L'Amministrazione e l'utilizzazione dei beni demaniali. Inizio, modificazione e cessazione della demanialità. Il Demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Delle così dette servitù militari e di altri limiti nell'interesse della difesa nazionale.

L'espropriazione per pubblica utilità: principi generali. L'espropriazione come limitazione al diritto di proprietà. La podestà di espropriazione agli effetti del suo esercizio. La espropriazione come trasferimento coattivo. Carattere originario dell'acquisto dell'espropriante. Il decreto di espropriazione. Istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

Gli atti amministrativi: definizioni ed elementi dell'atto amministrativo. Varie specie di atti amministrativi. In particolare i regolamenti. Il procedimento amministrativo. Efficacia degli atti amministrativi. Nullità ed invalidità degli atti amministrativi. L'annullamento, la revoca ed altri provvedimenti.

La responsabilità dell'Amministrazione: gli atti illeciti e responsabilità di diritto pubblico in generale. La responsabilità dello Stato e degli Enti pubblici minori: elementi differenziali di tale responsabilità rispetto a quella di diritto privato; enunciazione dell'art. 28 della Costituzione; deroghe ai principi enunciati. La speciale responsabilità di diritto pubblico per atti legittimi.

La responsabilità dei privati: le varie forme di responsabilità per inosservanza di doveri verso la pubblica Amministrazione. La responsabilità civile, la responsabilità contabile, la responsabilità penale. La responsabilità amministrativa.

I ricorsi amministrativi: principi generali. La opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione ordinaria; competenza del giudice ordinario nelle controversie amministrative. I poteri del giudice.

La giurisdizione amministrativa: nozione e distinzione. La particolare posizione, tra le giurisdizioni speciali amministrative, del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa.

Natura della giurisdizione dei due collegi anzidetti. Organizzazione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. La giurisdizione generale di legittimità. La giurisdizione di merito. La giurisdizione esclusiva.

Il procedimento nel giudizio amministrativo: il ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato. Il ricorso alla Giunta provinciale amministrativa. Mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni amministrative speciali. La Corte dei conti: le sue sezioni giurisdizionali e la rispettiva competenza. Le singole materie attribuite alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti. Esecuzione delle decisioni di condanna. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni tributarie.

Economia politica e scienza delle finanze

Economia politica.

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica: oggetto delle principali scienze sociali; giudizi di valore e metodo in generale; statica e dinamica economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale: bisogni; beni; utilità; domanda.

Logica dello scambio: lo scambio in genere; lo scambio in caso di concorrenza perfetta; lo scambio nel caso di monopolio, monopolio bilaterale. monopolio unilaterale parziale e monopolio multiplo; determinazione mutua dei prezzi di mercato.

La produzione: concetto della produzione; fattori della produzione e loro prezzi; costo di produzione; organizzazione della produzione; attività dell'impresa di produzione; regimi di coalizione.

La moneta: funzioni della moneta; i sistemi monetari; il valore della moneta; la teoria quantitativa della moneta e le teorie monetarie contemporanee.

Il sistema aureo; le funzioni essenziali del sistema aureo; la crisi del sistema aureo.

Il credito: nozioni fondamentali; gli istituti di credito e le banche (funzione monetaria, la composizione del medio circolante); gli istituti di credito commerciale (le banche di deposito e sconto, le banche di emissione); il mercato monetario; la speculazione di borsa.

I sistemi monetari attuali: il controllo dei cambi; il problema attuale dell'oro; il riassetto monetario mondiale; gli Accordi di Bretton Woods; la convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e fluttuanti.

Il commercio internazionale: presupposti del commercio internazionale; le teorie del commercio internazionale; gli ostacoli al commercio internazionale e l'azione internazionale svolta a rimuoverli; bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

Il piano economico: concetti di piano; elementi del piano, piano del consumatore; piano del produttore; piani pubblici e piani privati.

Gli operatori globali del sistema economico: concetto di sistema economico; i diversi operatori globali, i flussi di reddito fra operatori globali; prodotto nazionale e reddito nazionale lordo e netto; reddito e ricchezza nazionale; relazione tra flussi caratterizzanti di un sistema economico.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche; progresso e sviluppo economico; cause e misure dello sviluppo; ciclo economico e cause dei cicli; l'azione per attenuare i cicli.

Scienza delle finanze.

L'attività finanziaria e le discipline che la studiano; la scienza delle finanze e il diritto finanziario; la politica finanziaria; natura e limiti dell'attività finanziaria; principali teorie tendenti a spiegare il fenomeno finanziario.

Le spese pubbliche: la teoria dei bisogni pubblici; classificazione delle spese con particolare riguardo alla difesa interna

ed esterna dello Stato; l'andamento delle spese pubbliche nei bilanci moderni; la politica della spesa e le teorie moderne sulla spesa pubblica.

Le entrate pubbliche: entrate in natura e monetarie, ordinarie e straordinarie; originarie e derivate; prezzo privato e quasi privato; il prezzo pubblico; la tassa e sua teoria; il contributo di miglioria (specifica e generica); le imposte speciali.

Imposta e imposizione: imposte dirette e indirette; reali e personali; proporzionali e progressive; i principi teorici per la ripartizione delle imposte; gli effetti economici della imposizione (ripartizione giuridica ed economica delle imposte e analisi degli effetti dell'imposizione); teoria della pressione tributaria; effetti degli sgravi fiscali; gli effetti delle fluttuazioni economiche sulle imposte; i rapporti di integrazione fra le imposte; altri problemi economici dell'imposizione (imposte di successione, dazi fiscali e loro incidenze, effetti speciali dell'imposta su tutti gli scambi, imposta di fabbricazione, monopoli fiscali e loro alternativa).

Problemi specifici della economia finanziaria: la descriminazione qualitativa dei redditi imponibili, l'epurazione dei redditi, la doppia tassazione del risparmio.

Finanza locale e finanza straordinaria: ordinamento amministrativo e finanziario, estensione del campo tributario presso lo Stato e gli Enti locali, classificazione delle entrate degli Enti locali, tesoro di guerra, imposta straordinaria e prestito pubblico, il circuito dei capitali.

Il sistema tributario italiano; imposte dirette, imposte indirette, imposte straordinarie, tasse; metodi di accertamento e riscossione; sanzioni fiscali e contenzioso tributario; la nuova « perequazione tributaria ».

Geografia economica

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie. Le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro struttura geografica ed economica; i passaggi obbligati del commercio mondiale; i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali vie marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche: loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi Paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica; il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini; l'industria e il commercio delle carni suine fresche e salate.

Il gelso e il baso da seta: la seta naturale, l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima e dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; la industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la sua distribuzione geografica: i Paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerali (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi Paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali stati per industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

Diritto e legislazione aeronautica

Fonti del diritto aeronautico - Fonti di diritto internazionale, fonti di diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del Codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea - I provvedimenti legislativi successivi al Codice. Gerarchia delle fonti e fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed Enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea; la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione; gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozione e distinzioni. Varie classificazioni dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giuridico e secondo l'impiego. Abilitazioni alla navigazione. Il registro aeronautico italiano, compiti e poteri.

L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile.

L'aeromobile come cosa: parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto, con particolare riguardo alla costruzione.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Regolamento di circolazione. Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Cabotaggio aereo, servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. La assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, la responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei doveri del comandante, del contratto di lavoro; di trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio e recupero. Competenza giurisdizionale.

Diritto penale aeronautico: delitti e contravvenzioni (cenni).

Amministrazione e contabilità di Stato

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo.

Il bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozione giuridico e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento in uso: i mandati diretti, gli ordini di accreditamento, i ruoli delle spese fisse e le forme speciali per le spese di giustizia, per le vincite al lotto e per il debito pubblico. Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato: classificazione e responsabilità. I contratti ed i servizi in economia: i contratti in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati d'oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia con particolare riguardo all'Aeronautica militare. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali. Attribuzioni.

Gli uffici regionali di riscontro.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulla legge del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, onere della tassa del registro, penalità per mancata o ritardata registrazione, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti. Il regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, sulle particolari norme in materia di contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi dell'Aeronautica militare. La legge 22 dicembre 1932 n. 1958, e successive modificazioni, sulle norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

Statistica

Cenni sullo sviluppo storico della statistica. Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Concetto, definizione e scopo della statistica. Caratteristiche e fasi del metodo statistico.

La rilevazione in generale. Unità e dato statistico. Le serie e le seriazioni: elementi e classificazione. Le operazioni preliminari. Il piano della rilevazione: determinazione dell'oggetto e limiti oggettivi, di tempo e di spazio.

La raccolta dei dati. Organi, metodi di esecuzione e mezzi tecnici per la raccolta.

Spoglio dei dati: enumerazione, classificazione, spoglio a mano e con mezzi meccanici. Sistemazione dei dati: tavole e prospetti statistici semplici e complessi.

La rilevazione indiretta.

La elaborazione dei dati. Critica dei dati. Concetto e specie di errori, Correzione degli errori: principali procedimenti per la correzione degli errori.

Misura dell'intensità di un fenomeno collettivo.

Definizione di valore medio: tipo di medie più comunemente usate in statistica; calcolo della media aritmetica e della media geometrica, semplice e ponderata; concetto di media oggettiva e di media soggettiva, di media e di mediana.

Rapporti statistici. Importanza dei numeri indici ai fini di una espressione sintetica dell'andamento di un fenomeno.

Elementi che concorrono alla formazione degli indici generali del costo della vita e degli indici dei prezzi all'ingrosso.

Variabilità e mutabilità. Nozioni generali sulla misura della variabilità di un fenomeno. Definizione di scostamento.

Significato degli scostamenti medi. Calcoli dello scostamento semplice e dello scostamento quadratico medio.

Concentrazione di un carattere: indice e curve di concentrazione.

Curve di distribuzione.

Cenni sull'interpolazione e sul calcolo combinatorio e delle probabilità.

Le esposizioni dei dati: ideogrammi, cartogrammi, istogrammi. Utilità ed inconvenienti delle rappresentazioni grafiche.

Lingue estere

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

Modello di domanda
(Carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 1° Reparto - Divisione concorsi - 1ª Sezione - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .), via . . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 5 maggio 1967.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti d'età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . . . nell'anno accademico . . . con la votazione di . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . . .

. . . lì . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto, per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2 Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

(4220)

Concorso per l'assunzione di operai, in applicazione dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni;

Visto l'art. 24 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1966, registro n. 14 Ministero difesa-Esercito, foglio n. 111, concernente la delega di firma agli onorevoli Sottosegretari di Stato per la difesa;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1967, registro n. 26 Difesa, foglio n. 209, con il quale, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1480/1965 sono stati determinati, nel numero di millecentocinquantuno i posti conferibili — in corrispondenza di altrettante vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1965 nelle soppresse piante organiche degli operai del Ministero della difesa — e le relative qualifiche di mestiere;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio nei ruoli degli operai permanenti del Ministero della difesa:

RUOLO DELLE LAVORAZIONI

Categoria specializzati:

n. 4 posti di aggiustatore meccanico;
n. 12 posti di asfaltista;
n. 4 posti di calzolaio modellista;
n. 4 posti di carpentiere in ferro e metalli;
n. 4 posti di carpentiere in legno;
n. 18 posti di conducente di mezzi speciali con patente D ed E;
n. 121 posti di conduttore di macchine per calzature;
n. 12 posti di cuoiaio;
n. 8 posti di elettricista circuitista installatore e riparatore;
n. 4 posti di elettricista elettrauto;
n. 20 posti di esplosivista;
n. 20 posti di falegname;
n. 4 posti di falegname macchinista;
n. 8 posti di idraulico o tubista;
n. 12 posti di meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindo-corazzati;
n. 4 posti di motorista;
n. 44 posti di muratore;
n. 4 posti di operatore di microriproduttori e fotoriproduttori;
n. 4 posti di orologiaio e cronometrista;
n. 4 posti di pittore;
n. 4 posti di preparatore di laboratorio: chimico; fisico; biologico; elettrotecnico; tecnologico; farmaceutico; batteriologico; elettronico; radiologico e di laboratorio in genere;
n. 118 posti di sarto;
n. 4 posti di sarto graficista;
n. 20 posti di sarto tagliatore;
n. 4 posti di tornitore in metallo;
n. 8 posti di verniciatore a spruzzo.

Categoria qualificati:

n. 15 posti di asfaltista;
n. 6 posti di calzolaio;
n. 4 posti di carpentiere in ferro e metalli;
n. 7 posti di carpentiere in legno;
n. 3 posti di cianografo ed eliocianografo;
n. 2 posti di conduttore di gru e carri ponti;
n. 2 posti di conduttore patentato di caldaie a vapore inferiori ai 150 HP;
n. 2 posti di elettricista accumulatorista;
n. 3 posti di elettricista circuitista installatore e riparatore;
n. 2 posti di elettricista elettrauto;
n. 2 posti di fabbro fucinatore e forgiatore;
n. 8 posti di falegname;
n. 3 posti di falegname macchinista;
n. 10 posti di idraulico tubista;
n. 4 posti di imbianchino e pittore edile;
n. 2 posti di linotipista tipografo;
n. 2 posti di litografo macchinista;
n. 2 posti di litografo trasportatore;
n. 3 posti di lucidista di disegni;
n. 5 posti di meccanico;
n. 5 posti di meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindo-corazzati;
n. 3 posti di motorista;
n. 20 posti di muratore;
n. 3 posti di preparatore di laboratorio: chimico; fisico; biologico; elettrotecnico; tecnologico; farmaceutico; batteriologico; elettronico; radiologico e di laboratorio in genere;
n. 9 posti di saldatore elettrico ed autogenista;
n. 45 posti di sarto;
n. 2 posti di tappezziere;
n. 4 posti di verniciatore a pennello;
n. 4 posti di verniciatore a spruzzo;
n. 2 posti di vulcanizzatore e gommista.

Categoria comuni:

n. 5 posti di aggiustatore meccanico;
n. 8 posti di falegname macchinista;
n. 12 posti di muratore;
n. 6 posti di verniciatore a pennello.

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Categoria specializzati:

n. 140 posti di addetto all'esercizio delle stazioni meteo;
n. 17 posti di cameriere;
n. 81 posti di cuoco;
n. 19 posti di giardiniere ed ortolano.

Categoria qualificati:

n. 23 posti di addetto alla ricezione, conservazione distribuzione e spedizione di materiali;
n. 15 posti di addetto all'esercizio delle stazioni meteo;
n. 2 posti di addetto stazioni servizio automezzi;
n. 6 posti di cameriere;
n. 3 posti di conducente di automezzi e trattori con patente di tipo « C »;
n. 3 posti di cuoco;
n. 10 posti di giardiniere ed ortolano;
n. 3 posti di guardarobiere e riordinatore di casermaggio;
n. 23 posti di guardiano;
n. 3 posti di infermiere;
n. 9 posti di rammendatrice e cucitrice;
n. 3 posti di vivaista.

Categoria comuni:

n. 16 posti di addetto alla ricezione, conservazione, distribuzione e spedizione di materiali;
n. 1 posti di addetto stazioni servizio automezzi;
n. 4 posti di famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione;
n. 5 posti di giardiniere ed ortolano;
n. 10 posti di guardiano;
n. 33 posti di manovale specializzato;
n. 14 posti di stradino.

Art. 2.

Ai suddetti concorsi saranno ammessi soltanto coloro i quali — estranei all'Amministrazione — si trovino nelle condizioni previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, e cioè:

1) incaricati civili addetti all'esercizio delle stazioni meteorologiche dell'Aeronautica;
2) operai occasionali dei reparti lavori demaniali dell'Aeronautica;
3) operai comunque assunti o denominati adibiti alle lavorazioni od ai servizi generali dell'Amministrazione militare;

che al 30 gennaio 1966, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica anzidetto, abbiano lodevolmente prestato, per almeno due anni, la loro opera presso Enti del Ministero della difesa — in attività proprie della qualifica di mestiere per la quale intendano concorrere — con retribuzione a carico del bilancio del Ministero stesso.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi suddetti è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e comunque non superiore ai 55;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza della 5ª classe elementare.

Non potranno conseguire, in alcun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato taluna delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati espulsi o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o che siano stati dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina stessa mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale degli operai - Divisione 1ª, Roma, viale dell'Università n. 4, ed essere presentate — entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — all'Ente presso il quale ciascun candidato presta attualmente la propria opera. Il rispetto del termine fissato per la presentazione delle domande è convalidato dalla data di registrazione a protocollo delle domande stesse presso l'Ente anzidetto.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno direttamente al Ministero.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportato alcuna);

5) di aver conseguito la licenza della 5ª classe elementare, specificando il nome della scuola e la data del conseguimento;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno altresì:

a) indicare il loro preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi 12 mesi;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) *precisare in quale delle tre situazioni ipotizzate nell'art. 2 del presente decreto si trovino ai fini dell'ammissione ai precitati concorsi* indicando altresì l'Ente presso il quale prestavano la loro opera alla data del 30 gennaio 1966 ed i periodi di servizio eventualmente prestati presso altri enti del Ministero della difesa.

La firma del candidato in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Art. 5.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi per i posti previsti in più categorie, per la medesima qualifica di mestiere, dovranno presentare distinte domande.

Art. 6.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

I candidati ammessi ai concorsi per posti di operaio specializzato e qualificato, saranno sottoposti ad una prova d'arte o ad un esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto. I risultati di tali prove od esperimenti serviranno di base per la formazione delle relative graduatorie di merito. Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare un punteggio non inferiore a 12/20.

Le modalità e la sede di svolgimento delle suddette prove saranno rese note ai candidati unitamente alla comunicazione dell'ammissione al concorso.

Art. 8.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale e per la valutazione dei titoli e dei requisiti degli aspiranti, saranno nominate apposite Commissioni giudicatrici.

Art. 9.

La graduatoria degli aspiranti ai concorsi a posti di operaio comune, sarà formata dalla apposita Commissione giudicatrice sulla base di un giudizio comparativo concernente i requisiti e i titoli dei candidati secondo criteri che saranno predeterminati dalla Commissione stessa.

Art. 10.

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica da parte di apposita Commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 11.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non competerà alcun rimborso di spese.

Art. 12.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Foglio d'ordine del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi dovranno produrre al Ministero, entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da lire 400:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva, in carta da bollo da L. 400 (per i riformati e i rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal Commissario di leva, oppure, infine

certificato in carta da bollo da L. 400 comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato di licenza della 5ª classe elementare rilasciato dall'Istituto scolastico presso il quale la licenza è stata conseguita;

7) certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato da un medico militare oppure dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento in servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno, invece, produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 14.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Detto attestato dovrà essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 15.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 13, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 16.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, ivi compreso quello di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 1480/1965, saranno nominati in prova per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 17.

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1967

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1967
Registro n. 40, *foglio n.* 20

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale degli operai - Div. 1ª - Viale dell'Università, 4
ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . (provincia di . .), via . . . n. . ., presa visione del bando di cui al decreto ministeriale . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a n. . . . . . posti di operaio (specializzato, qualificato, comune) . . . per la qualifica di mestiere di . . . . nel ruolo degli operai permanenti della Difesa

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;
2) è cittadino italiano;
3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;
4) non ha riportato condanne penali (2);
5) è in possesso della licenza della 5ª classe elementare conseguita presso . . . . in data . . . .;
6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;
7) ha prestato servizio in qualità di estraneo all'Amministrazione (3) . . . . dal . . . . . al . . . . . presso (4) . . . . in attività proprie della qualifica di mestiere per la quale concorre;
8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Data, ...

Firma (5) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(Visto per la legalizzazione della firma)
Da parte di notaio o del segretario comunale
del Comune di residenza

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(3) Indicare il tipo di rapporto con l'Amministrazione, ad esempio: incaricato civile addetto alle stazioni meteo; operaio occasionale dei reparti lavori demaniali, ecc.

(4) Specificare l'ente o gli enti del Ministero della difesa presso i quali è stato prestato il servizio.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

(4067)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati idonei per le qualifiche di mestiere di « aggiustatore meccanico » di 1ª categoria e di « montatore motorista » di 1ª categoria, nel concorso a trecento posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione militare marittima.

Nel foglio d'ordine del Ministero della difesa n. 21 del 15 marzo 1967 è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei per le qualifiche di mestiere di « aggiustatore meccanico » di 1ª categoria e di « montatore motorista » di 1ª categoria, approvata con decreto ministeriale 1° dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1966, registro n. 65 Difesa-Marina, foglio n. 50.

(4751)

MINISTERO DELLA SANITA

Sostituzione di un membro aggiunto nella Commissione giudicatrice della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 31 marzo 1966, con il quale è stata indetta una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo;

Visto il decreto in data 15 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti 16 giugno 1966, registro n. 5, foglio n. 378, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 3 agosto 1966, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice della sessione di esami di che trattasi;

Vista la lettera in data 15 febbraio 1967, con la quale la professoressa Margherita Arredi Barazzoni, membro aggiunto per le lingue estere della Commissione predetta, rassegna le dimissioni per motivi personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Il prof. Silverio Berardi è nominato membro aggiunto per le lingue estere della Commissione giudicatrice della sessione di esami indicata in premessa, in sostituzione della professoressa Margherita Arredi Barazzoni, dimissionaria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 6 marzo 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1967
Registro n. 4, foglio n. 48

(4484)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 31 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1967, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 22, 23 e 24 maggio 1967, alle ore 9.

(4755)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 25 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 25 agosto 1965, n. ULA/1201/27464, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 dicembre 1965, n. 311 e sul 23° Bollettino straordinario delle poste e delle telecomunicazioni, parte II del 16 dicembre 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esame a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a duecentocinquantuno posti di ufficiale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è costituita come segue:

Presidente:

Serio dott. Francesco Paolo, ispettore generale.

Membri:

Plaustro rag. Antonio, direttore di divisione;
De Bonis dott. proc. Rocco, direttore di divisione;
Barbatelli dott. Rodolfo, direttore di sezione;
Gasbarri dott. Ernesto, direttore di sezione.

Segretario:

Rivello dott. proc. Eduardo, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1967
Registro n. 16, foglio n. 53

(4387)

Diario della prova di scrittura sotto dettato del concorso a cinquanta posti di allievo agente tecnico dei trasporti (tabella U) nel ruolo organico della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La prova di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a cinquanta posti di allievo agente tecnico nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti (tabella *U*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 1° marzo 1965, n. 1555, è stata fissata per il giorno 25 maggio 1967 presso le seguenti sedi:

1) Milano: per i candidati del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
2) Firenze: per i candidati dell'Emilia-Romagna e Toscana;
3) Pescara: per i candidati delle Marche e Abruzzo-Molise;
4) Napoli: per i candidati della Campania, Puglia e Basilicata;
5) Messina: per i candidati della Calabria e Sicilia;
6) Roma: per i candidati del Lazio, Umbria e Sardegna.

(4819)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quarantanove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Le prove scritte del concorso per esami a quarantanove posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 26 luglio 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e soltanto presso le Intendenze di finanza di Bari, Milano e Palermo nei giorni 29, 30 e 31 maggio 1967, alle ore 8.

(4752)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.